

COMUNE DI BERZO SAN FERMO  
IL REVISORE DEI CONTI



Oggetto: Parere sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato Integrativo per l'anno 2016.

Premesso

- che l'art.5, comma 3 del C.c.n.l. 11/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.c.n.l. 22/1/2004 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ...A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria.

Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

- che, l'art. 40, comma 3 bis del d. lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede, che la contrattazione collettiva integrativa " si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali"

- che l'art. 40 bis, comma 1 dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quella derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti..." ;

- che l'art. 40, comma 3 – sexies del suddetto decreto prevede che le pubbliche amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, redigano una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte dell'Organo di controllo di cui all'art. 40/bis , comma 1, del citato decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e Finanze, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica;

- che in data 19 luglio 2012, con circolare n. 25, il MEF, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria che devono corredare il contratto decentrato integrativo e devono essere certificate dall'Organo di controllo

- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Vista la relazione illustrativa e la relazione tecnico- finanziaria sottoscritte dal presidente della delegazione trattante (segretario comunale) La relazione illustrativa evidenzia i criteri di utilizzazione delle risorse del fondo della contrattazione decentrata per l'anno 2016. Invece, la relazione tecnico - finanziaria illustra i criteri di formazione del fondo per la contrattazione decentrata anno 2016 (risorse e fonti di finanziamento), indica l'entità della spesa a carico del bilancio dell'ente e attesta la compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio;

Visto i contenuti della pre intesa di accordo parte normativa ed economica anno 2016;

Verificato il rispetto e le modalità di applicazione delle norme sostanziali e procedurali previste per pervenire legittimamente all'accordo in ipotesi ed inoltre il rispetto del patto di

stabilità degli anni precedenti e il mantenimento del trend di riduzione della spesa di personale;

Verificata la compatibilità con la contrattazione nazionale nonché con la normativa vigente e l'iter procedurale degli adempimenti connessi alla contrattazione decentrata integrativa;

Rilevato seguito apposita ricognizione che le "Somme non utilizzate l'anno precedente" così individuate sono state legittimamente quantificate e che possono pertanto essere riportate in incremento sul Fondo dell'anno 2016 nell'importo *de quo*;

Verificata altresì la correttezza nonché la legittimità della costituzione del fondo per la contrattazione decentrata sia per quanto afferente la parte stabile del fondo sia per la parte variabile dello stesso;

Il Revisore dei conti, per quanto previsto dagli artt. 40 e 40 bis del DLgs 165/2001 e dall'art 4 comma 3 del CCNL 22.01.2004, esprime **parere favorevole**:

- di compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i vincoli del CCNL, per quanto riguarda l'ipotesi di contratto parte normative e parte economica 2015;
- di approvazione della relazione illustrativa e della relazione tecnico/finanziaria;
- di legittimità e correttezza delle risorse stabili e variabili indicate nei rispettivi atti amministrativi, nonché delle economie non utilizzate nel fondo anno precedente;
- all'autorizzazione di sottoscrizione del contratto integrativo decentrato parte normativa e parte economica anno 2016, secondo il testo della pre intesa trasmesso ed esaminato.

Per quanto riguarda la riduzione "permanente" ex art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014, si assevera la correttezza del relativo calcolo, come da indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 20/2015.

Berzo San Fermo, 21.12.2016

Il Revisore dei Conti  
Dr. Salvioni Carlo

